

Roma, 07 marzo 2024

Prot. D24/1061

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi *“Organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - *“Codice dei Contratti Pubblici”*, di seguito il *“Codice”*.
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito anche *“il Nuovo Codice”*), che all'Art. 226 comma 2, stabilisce che: *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: [...] b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte”*;
- che pertanto, in ragione di quanto precede, le disposizioni di cui Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi esclusivamente alle procedure pubblicate prima del 1° luglio 2023, data in cui hanno acquisito efficacia le disposizioni del Nuovo Codice;

Premesso che

- con Determina presidenziale del 19 febbraio 2021 (Prot. n. D21/1887), è stato affidato alla società *“C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l.”* (C.F./P.IVA: 13804291006) il servizio di consulenza per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro per la durata di 36 (trentasei) mesi - CIG: 864418819A (di seguito anche il *“Servizio”*) per un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 6.870,00 (seimilaottocentosestanta/00) al netto di IVA di legge;
- in conseguenza dell'affidamento, in data 10 marzo 2021 è stato stipulato il Contratto (Prot. n. D21/2819) tra il Fondo e l'Affidatario per l'esecuzione del Servizio con scadenza al 10 marzo 2024;

- il Fondo, in vista della scadenza del citato Contratto (Prot. n. D21/2819), ravvisata la necessità di dotarsi di analogo servizio, in data 16 febbraio 2024 ha avviato una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, ad Operatore economico specializzato del servizio di consulenza per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, trasmettendo attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale "TRASPARE" la Richiesta di Offerta (Prot. n. G24/61) e relativa documentazione allegata ai 5 (cinque) Operatori economici regolarmente iscritti all'Albo fornitori del Fondo nella specifica categoria e sottocategoria merceologica di riferimento ed in possesso dei requisiti richiesti dal Fondo;
- in applicazione del principio di rotazione di cui all'Art. 49, non è stato invitato a presentare Offerta il contraente uscente così come espressamente definito al comma 2 dello stesso articolo;
- alla data del 5 marzo 2024 il Fondo, accogliendo la richiesta pervenuta di proroga del termine per la presentazione delle Offerte indicato nella Richiesta di Offerta (Prot. n. G24/61), ha stabilito quale nuovo termine le ore 17:00 del giorno 15 marzo 2024;
- nelle more dell'espletamento dell'indetta procedura per l'individuazione di un nuovo Affidatario, tenuto anche conto del differimento dei termini per la presentazione delle Offerte, è da ritenersi indispensabile per il Fondo garantire, per un periodo massimo di n. 2 (due) mesi, la regolare prosecuzione del Servizio (CIG: 864418819A) affidato a "C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l." considerato altresì un correlato aumento delle prestazioni del Contratto (Prot. n. D21/2819) che tenga conto della necessità del Fondo di prorogare, per pari periodo, le nomine degli incarichi affidati al Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Medico Competente nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le suddette necessità ravvisate dal Fondo possono essere soddisfatte mediante un incremento delle prestazioni, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del Codice, legate al Contratto in essere (Prot. n. D21/2819);
- a tal riguardo, si evidenzia che la variazione in aumento delle prestazioni legate al Contratto (Prot. n. D21/2819) corrisponde ad un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice ed all'Art. 5.2 del richiamato Contratto (Prot. n. D21/2819).

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra esposte è indispensabile per il Fondo prorogare la durata del Contratto (Prot. n. D21/2819) con la società "C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l." per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorrenti dal giorno 11 marzo 2024;
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario (Prot. n. D21/2819);
- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di*

gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

- il Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D21/2819) prevede esplicitamente all'Art. 6 rubricato "Durata del Contratto", la possibilità di proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, limitatamente «*al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente*» nonché necessario alla conclusione di adempimenti connessi al servizio in essere e delle operazioni di gara per il nuovo affidamento;
- il comma 12 dell'Art. 106, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che «*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*»;
- le necessità del Fondo sopra descritte, possono essere soddisfatte mediante un incremento delle prestazioni legate al Contratto (Prot. n. D21/2819), ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del Codice, per un importo pari a € 109,00 (centonove/00) al netto di IVA di legge, determinato facendo esplicito riferimento alle voci di costo, definite su base annuale, per gli incarichi da prorogare e lasciando inalterati gli importi contrattuali residui disponibili sulle altre Linee di attività;
- l'importo complessivo del Contratto (Prot. n. D21/2819) rideterminato a seguito dell'aumento delle prestazioni è di € 6.979,00 (seimilanovecentosettantanove/00) al netto di IVA di legge.

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione del Servizio (CIG n. 864418819A), nelle more del completamento della nuova procedura di affidamento indetta, mediante il ricorso alla proroga tecnica ex Art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorrenti dal giorno 11 marzo 2024;
- per le stesse ragioni, tenuto conto della necessaria attivazione della proroga tecnica, si rende indispensabile per il Fondo incrementare le prestazioni oggetto del Contratto in scadenza per garantire la corretta attribuzione degli incarichi di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico competente, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la suddetta variazione in aumento delle prestazioni legate al Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D21/2819) corrisponde ad un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice;
- la società "C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l.", per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell'incremento delle prestazioni conseguenti, con applicazione degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Prot. n. D21/2819, tenuto conto delle esigenze ravvisate dal Fondo;

- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una proroga del termine contrattuale massima di due mesi, decorrenti dal giorno 11 marzo 2024 e fino al giorno 11 maggio 2024, funzionale a garantire la prosecuzione del servizio (CIG n. 864418819A) nelle more dell'esecuzione della procedura di affidamento indetta mediante trasmissione, in data 16 febbraio 2024, della Richiesta di Offerta (Prot. n. G24/61) agli Operatori;
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 5 (cinque) giorni, e con rinuncia espressa della "C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del giorno 11 maggio 2024;
- il corrispettivo massimo erogabile per il periodo di proroga con "C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l.", è per un importo complessivo pari ad € 6.979,00 (seimilanovecentosettantanove/00) al netto di IVA di legge, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni richieste, corrispondenti ad un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice;
- l'importo indicato trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel Capitolo "Attività di Gestione" sottovoce "AG2.3.3 – Consulenze";
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC, "quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario".

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla "proroga tecnica", ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, del Contratto (Prot. n. D21/2819) per il servizio di consulenza per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (CIG: 864418819A) stipulato con la società "C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l." (C.F./P.IVA: 13804291006);
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D21/2819) è per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorrenti dal giorno 11 marzo 2024 e fino al giorno 11 maggio 2024, ed è funzionale a garantire la prosecuzione del servizio, anche in relazione agli incarichi affidati di RSPP e Medico Competente, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 106, comma 11 del Codice;
3. di autorizzare, costituendo un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice, l'incremento delle prestazioni del



contratto originario per il suddetto periodo di proroga per un importo di € 109,00 (centonove/00) al netto di IVA di legge;

4. che il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 5 (cinque) giorni, e con rinuncia espressa della “C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del giorno 11 maggio 2024;
5. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 19 febbraio 2021 (Prot. n. D21/1887), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
6. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Acquisizione di beni, servizi e lavori”.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✔ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **C.S. Consulenza sulla Sicurezza S.r.l. - Determina proroga e aumento importo - CIG 864418819A.pdf.p7m**

[APRI CARTELLA](#)

[ESTRAI](#)

[VISUALIZZA IL FILE](#)

[REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#)



Firma: PAOLO ARENA

08.03.2024

09:34:47 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata

[Estrai tutti i file](#)

[VERIFICA UN ALTRO FILE](#)

[TORNA ALLA HOME PAGE](#)